

Anci Risponde su Amministrative 2010, atti urgenti Consiglio

Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il comma 5 dell'articolo 38 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali prevede che il Consiglio comunale deve limitarsi all'adozione di atti definiti "urgenti e improrogabili". La *ratio* della norma che giustifica l'operato del Consiglio a mandato scaduto, risiede nella necessità di garantire l'osservanza del principio di buona amministrazione e di continuità dell'attività amministrativa. Alcuni problemi sorgono nel passaggio all'individuazione concreta degli atti dotati di tali requisiti, adottabili solo nel caso in cui, se omessi, provocherebbero un danno grave all'Ente.

A tal fine, il parametro di riferimento per la valutazione dell'improrogabilità e dell'urgenza risiede nell'attività amministrativa che deve comunque essere portata a compimento secondo i tempi e le modalità previste dal Testo Unico. Certamente rientrano tra gli atti improrogabili l'adozione del bilancio, del conto consuntivo del PEG e, più in generale, tutti quelli la cui omissione provocherebbe un danno per l'Ente ed una inerzia non giustificata nella cura dell'interesse pubblico.

Non è, quindi, possibile procedere ad una elencazione dettagliata degli atti in questione, essendo la valutazione della necessità dell'atto rimessa all'apprezzamento dell'organo che deve emanarlo, assumendone la relativa responsabilità politica. Necessario, quindi, che la deliberazione sia adeguatamente motivata, soprattutto qualora si tratti di atti per i quali non è prescritto un termine perentorio. A titolo esemplificativo, è da ritenersi legittima la delibera con la quale è stata adottata una variante al piano regolatore generale, purché nella motivazione sia evidenziata l'esigenza di evitare gravi danni al paesaggio naturale o all'assetto urbanistico. (df)

1. Il rendiconto

L'art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 limita l'operatività del Consiglio Comunale, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, all'assunzione di atti urgenti ed improrogabili. Alla luce di ciò, nel caso in cui non fosse possibile, per motivi documentabili, approvare il rendiconto entro il 30 aprile, lo si può approvare nel mese di maggio o si dovrà rinviare l'approvazione dopo l'esito delle elezioni con il rinvio di tutte le operazioni di notifica del conto ai nuovi consiglieri ?

Risposta

Si ritiene che sia possibile approvare il rendiconto anche successivamente al 30 aprile, e cioè anche dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali; infatti, l'approvazione del rendiconto rientra tra gli atti urgenti ed improrogabili previsti dall'articolo 38, comma 5, del TUEL.

2. I debiti fuori bilancio

Premesso che questo comune andrà al rinnovo degli organi politici nelle prossime elezioni amministrative e che dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali i consigli comunali possono adottare soltanto gli atti urgenti e improrogabili (art.38, comma 5, del TUEL); considerato, inoltre, che con sentenza già depositata presso la cancelleria della Corte d'Appello, questo Ente è stato condannato ad un risarcimento in denaro verso terzi, si chiede se il conseguente riconoscimento del debito fuori bilancio (art.194 del TUEL) possa essere considerato un atto urgente ed improrogabile approvabile dall'organo consiliare anche dopo la pubblicazione del sopra citato decreto di indizione dei comizi elettorali ?

Risposta

Si ritiene che il riconoscimento di debiti fuori bilancio rientri tra gli atti urgenti ed improrogabili previsti dall'articolo 38, comma 5, del TUEL. Infatti, il punto 82 del Principio contabile n. 2 elaborato dall'Osservatorio per la finanza locale, afferma che "al riconoscimento della legittimità e contestuale finanziamento dei debiti fuori bilancio..... deve provvedersi con procedura d'urgenza, con la sottoposizione al Consiglio ...". Ciò è anche motivato dal fatto che al decorrere del tempo spesso è collegato l'onere che grava sulla amministrazione.

3. La surroga del consigliere

La surroga di un consigliere comunale che ha presentato le dimissioni rientra nella fattispecie degli atti urgenti e improrogabili che il consiglio comunale, può adottare dopo pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ?

Risposta

Il caso di surroga del consigliere dimissionario rientra tra gli adempimenti dovuti con termine preciso, secondo il dettato dello stesso articolo 38, comma 8 del TUEL (il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga...); a tale adempimento non si fa luogo soltanto nel caso di cui all'art. 141, comma 1. lett. b, n. 3.

Pertanto, in caso di dimissioni di un consigliere, la surroga è un atto dovuto, e rientra tra quelli non soggetti ai limiti di cui al comma 5 dell'art. 38, essendo già insorto, in capo al subentrante, lo *ius ad officium* dal momento dell'esecutività, immediata ed irrevocabile, delle dimissioni.

4. Le commissioni consiliari

Si chiede se quanto disposto dal comma 5, art 38, del D.Lgs. n.267/2000 si applichi anche alle commissioni consiliari e quindi dopo l'indizione dei comizi elettorali debbano essere sospesi i lavori delle commissioni che non hanno all'ordine del giorno la discussione di atti improrogabili ed urgenti da trasmettere al consiglio per l'adozione.

Risposta

Le commissioni consiliari sono articolazioni operative del Consiglio, funzionali al processo di formazione della conoscenza delle problematiche insite nelle materie ed argomenti da presentare all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale; pertanto, ne consegue che le commissioni non hanno ragione di riunirsi se non in funzione della successiva attività deliberativa del consiglio. Le commissioni, peraltro, sono organismi eventuali (solo se previste dallo e dal regolamento; vds comma 6, art. 38) e complementari (non hanno funzioni deliberanti, ma solo istruttorie), quindi, né obbligatorie, né necessarie. In conclusione, si può giustificare la riunione della commissione, solo se funzionale alla preparazione dell'attività deliberativa del consiglio e, quindi, solo su argomenti rispondenti ai requisiti indicati dalla legge.